



TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 46 /2022

OGGETTO: Attività giudiziaria dal 1° aprile 2022 – D.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, in l. 25 febbraio 2022, n. 15

Il Presidente

rilevato che lo “stato di emergenza” – dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020 e in corso sino al 31 marzo 2022 (art. 1 d.l. 24.12.2021, n. 221, convertito in l. 18.2.2022, n. 11) – non è stato prorogato;

che, con il decreto presidenziale n. 42 del 31.3.2022, sono state indicate le condizioni per l’accesso e per la permanenza negli Uffici giudiziari alla stregua della “graduale eliminazione del *green pass* base” e del “*green pass* rafforzato” sancita dal d.l. 24 marzo 2022, n. 24;

considerato che sono intervenute nuove norme concernenti l’applicabilità dei riti dell’emergenza epidemiologica dopo la cessazione dello “stato di emergenza”: d.l. 30.12.2021, n. 228 (disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, in l. 25.2.2022, n. 15;

in conformità alla relazione sul tema del Magistrato Coordinatore della Sezione GIP/GUP in data 1/4 aprile 2022;

corrispondendo alla comunicazione 30.3.2022 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, avente come oggetto gli “orari delle udienze”;

vista la nota 4.4.2022 (nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso di Covid-19) del Ministero della Salute, Direzione Generale della prevenzione sanitaria;

ritenuto, da un lato, che la normativa emergenziale primaria, come da ultimo ordinata dal d.l. 228/21, cit., prevalga sulle pregresse disposizioni di secondo livello emanate localmente durante il periodo dell’epidemia di Covid 19 e sulle pattuizioni che danno contenuto ai protocolli stipulati in ambito territoriale per fronteggiare la medesima situazione; dall’altro, che tale regolamentazione sussidiaria possa

conservare vitalità, nei limiti in cui risulti compatibile con il sopravvenuto quadro legislativo di riferimento;

ritenuta l'opportunità di procedere a una ricognizione – non esaustiva né vincolante – delle forme processuali attualmente praticabili e delle modalità di gestione, in particolare, delle udienze;

con salvezza del potere/dovere del giudice – del processo, della controversia, del procedimento – di selezionare e di interpretare la normativa applicabile;

senza pregiudizio per l'autonomia delle opzioni consentite agli operatori e agli utenti del servizio giustizia;

con riserva di intervenire ulteriormente nel caso di altre variazioni del quadro normativo, nonché per registrare eventuali aggiustamenti e correzioni che la casistica potrebbe suggerire;

S E G N A L A

— che, nel contenzioso civile ordinario, del lavoro e previdenziale, quanto alle competenze e alle attribuzioni del Tribunale, l'art. 16 (disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare), 1° comma, d.l. 228/21, cit., ha disposto la proroga, sino al 31 dicembre 2022:

(I) - delle seguenti norme emergenziali *ex art. 221 d.l. 34/20, convertito in l. 77/20*:

comma 3: deposito esclusivamente in via telematica degli atti processuali di parte e dei documenti; pagamento mediante sistemi telematici del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria;

comma 4: possibilità per il giudice di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

comma 6: partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza;

comma 7: possibilità per il giudice di disporre, con il consenso preventivo delle parti, che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza;

comma 8: possibilità per il giudice di disporre il giuramento del consulente tecnico con dichiarazione sottoscritta con firma digitale;

(II) - delle seguenti norme emergenziali *ex art. 23 d.l. 137/20, convertito in l. 176/20*:

comma 6: trattazione cartolare in luogo delle udienze civili in materia di

separazione consensuale e di divorzio congiunto;

comma 7: possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario;

comma 9: possibilità di assumere le deliberazioni collegiali in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

comma 9 *bis*: rilascio in forma di documento informatico della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 c.p.c.;

comma 10: arbitrati rituali;

— che, nel processo penale, quanto alle competenze e alle attribuzioni del Tribunale, l'art. 16, 1° comma, d.l. 228/21, cit., ha disposto la proroga, sino al 31 dicembre 2022:

(III) - delle seguenti norme emergenziali *ex* art. 23 d.l. 137/20, convertito in l. 176/20:

comma 2: collegamenti da remoto durante le indagini preliminari, anche ai fini dell'interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.), “salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza”;

comma 9: deliberazioni collegiali in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto;

(IV) – della seguente norma emergenziale *ex* art. 24 d.l. 137/20, cit.:

comma 1: deposito telematico di “memorie, documenti, richieste e istanze” nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali;

(V) della seguente norma emergenziale *ex* art. 221 d.l. 34/20, convertito in l. 77/20:

comma 10: colloqui a distanza dei minorenni ristretti negli istituti penitenziari e penali;

— che nel processo penale, quanto alle competenze e alle attribuzioni del Tribunale, non sono state prorogate, oltre il 31 marzo 2022, le disposizioni emergenziali di cui all'art. 23 d.l. 137/20, cit., comma 4 (partecipazione a qualsiasi udienza – anche di convalida dell'arresto e del fermo – delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto) e comma 5 (celebrazione da remoto delle udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice);

che, di riflesso, risulta caducata la possibilità di assumere le deliberazioni collegiali in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto (art. 23 d.l. 137/20, cit., 9° comma) “alle udienze di discussione finale”;

— la perdurante applicabilità, quanto meno, parziale,
del decreto presidenziale n. 92 del 9.11.2020, “aggiornamento delle misure organizzative dei servizi e di indirizzo dell’esercizio della giurisdizione nel perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid”, che, richiamando i decreti presidenziali n. 26 del 2020, n. 32 del 2020 e n. 39 del 2020, prescrive: l’uso corretto dei dispositivi individuali di sicurezza sanitaria (mascherine), il diradamento fra le persone mediante il rispetto della distanza sociale di sicurezza, l’osservanza dei limiti di capienza delle aule, l’areazione delle aule, la chiamata dei procedimenti “secondo orari o fasce orarie”;


del protocollo in data 22.2.2021 – intervenuto fra il Tribunale di Foggia, la Procura della Repubblica in sede, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, la locale Camera Penale e l’Associazione Avvocati Penalisti di Foggia; avente “efficacia sino al recesso di una delle parti” – concernente lo svolgimento delle udienze nei processi penali di competenza monocratica, collegiale, della Corte d’Assise e del Giudice di Pace; tenendo conto del recesso esercitato dal Tribunale di Foggia con provvedimento presidenziale dell’8.6.2021, “limitatamente al numero e alla tipologia dei processi da trattare in ciascuna udienza”, che “rimette al prudente apprezzamento dei Presidenti dei Collegi e dei Giudici Monocratici la quantificazione dei processi in misura compatibile con la perdurante esigenza di contenere la presenza delle persone nelle aule di udienza”.

Si comunichi ai Magistrati Professionali e Onorari in organico, agli Uffici del Giudice di Pace e al Dirigente Amministrativo; per conoscenza, al Presidente della Corte d’Appello di Bari, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, alla locale Camera Penale, all’Associazione Avvocati Penalisti di Foggia, al Medico Competente; mediante inserimento nel sito internet dell’Ufficio.

Foggia, 12 aprile 2022

IL PRESIDENTE

Dott. Sebastiano L. Gentile
Sebastiano L. Gentile



IL DIRETTORE
DSSA
IN CARICO
Imiano